

COMUNE DI PISOGLNE

Provincia di BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con delib. CC 35/94
Modificato con delib. CC 57/98

A cura di:

ALFIO DONATTI

ENNIO DINA

Coordinamento:

FIRENZO NARDUCCI

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le

condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle

aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 h. ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

(1) Questa norma vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno5..... giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%.

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^A classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano

in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la de
liberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in
base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47
48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti
di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima ca
tegoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti
proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 85 per cento;
- terza categoria 70 per cento (1).

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'att
di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupan
te di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effetti
vamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo tere
ritorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposi
zione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, an
che senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attra
versano il centro abitato del Comune (2).

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione
della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a
seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione
aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comporti
no o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere
una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

(2) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

bi si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle TR2 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo: viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggio-

rata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del30 per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il30 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradali con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa, determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del per cento se in prima categoria, del per cento se in seconda categoria, del per cento se in terza categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni di tavole di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

(1) Facoltativo.

lune. la tariffa è maggiorata (1) del / per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del / per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 5 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 7 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 55 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli

(1) La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

- aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito segnale segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 60 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a coperture sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 % se in terza categoria, del 25 % se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

MODIFICA APPORTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.57 DEL 30/11/1998

f) Le occupazioni in relazione agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art.31 della Legge 5/8/1978, n.457, da realizzare nella zona di Centro Storico (Categoria "A" nel PRG vigente).

Tale esenzione per occupazione temporanea avrà effetto esclusivamente per il periodo assegnato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle caratteristiche dell'intervento (fino ad un massimo di 18 mesi); oltre il termine fissato dall'Ufficio Tecnico verrà applicata la regolare tassa.

si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movimentabili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le

azioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del
ne od al Demanio statale.

. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i
fici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo
manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera
e che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sot-
all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

rattasse

le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si appli-
o le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprat-
a pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della
giore tassa dovuta.

l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una so-
tassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della
giore tassa dovuta.

la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo ver-
ento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza,
oprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10
cento.

le somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano
interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni seme-
compiuto.

te pecuniarie

l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in
uncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamen-
i applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da
rminare in base alla gravità della violazione (1).

determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinan-
indacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario respon-
ile del servizio.

1) La massima quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento ri-
ci solidi urbani.

riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Informa il Sindaco che la legge consente di esonerare dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nei casi di ristrutturazione o di manutenzione di fabbricati.

Propone ai consiglieri di introdurre nel vigente Regolamento l'esonero, limitandolo agli interventi nel centro storico, ove è più frequente la necessità di occupare suolo pubblico per carenza di aree private circostanti le abitazioni.

Il Consigliere Pretto chiede di avere informazioni sulla consistenza dei proventi per tale tassa e se un eventuale esonero potrebbe comportare notevoli perdite per il Comune. Suggerisce di incentivare gli interventi nei centri storici, ad esempio prevedendo agevolazioni in materia di ICI.

Il Sindaco replica che i proventi per Tosap temporanea ammontano a circa 3 milioni annui.

Il Consigliere Pretto, cui si associa anche Fenaroli Sergio, propone il rinvio dell'argomento, al fine di ottenere elementi più precisi.

Lanzini ritiene opportuno approvare l'esonero della tassa nel centro storico, introducendo nella bozza di modifica i seguenti elementi:

- imposizione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, del tempo entro cui consentire l'occupazione dello spazio pubblico, fino ad un massimo di 18 mesi;
- applicazione della tassa per l'eventuale occupazione eccedente il termine massimo come sopra indicato.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *Premesso* che con propria deliberazione n.35 del 23/5/1994 è stato approvato il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Tosap);
- *Vista* la Legge 27/12/1997, n.449 e più precisamente l'art.1 "Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del

Visto che i predetti interventi possono così sintetizzarsi:

- lett.a) – Manutenzione ordinaria.....
- lett.b) – Manutenzioni straordinarie
- lett.c) – Restauro e risanamento conservativo
- lett.d) – Ristrutturazione edilizia

- *Ritenuto* doversi avvalere di tale facoltà relativamente al recupero degli edifici in Centro Storico e precisamente per quelli classificati nel PRG vigente con la categoria "A – Nuclei di Antica Formazione";
- *Precisato* che quanto sopra viene operato soprattutto per incentivare i recuperi di alcuni edifici nel centro storico i cui proprietari, in sede di ristrutturazione, devono costi rilevanti rispetto ad altre zone;
sostenere
- *Con voti* unanimi e favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con propria deliberazione n.35 del 23/5/1994, nella seguente maniera, per consentire l'esonero dal pagamento della tariffa nei casi in premessa citati:
 - Introduzione all'art.30, comma 2, "Esenzione dalla tassa" del seguente punto f):
*"Le occupazioni in relazione agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.31 della Legge 5/8/1978, n.457, da realizzare nella zona di Centro Storico (Categ. "A" nel PRG vigente).
Tale esenzione per occupazione temporanea avrà effetto esclusivamente per il periodo assegnato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle caratteristiche dell'intervento (fino ad un massimo di 18 mesi); oltre il termine fissato dall'Ufficio Tecnico verrà applicata la regolare tassa.*
2. di dare atto che per consentire il predetto esonero dovrà essere presentata una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale da cui risulti che l'intervento ricade nelle previsioni di cui alle lett.a), b), c), d) dell'art.31 della Legge 457/78;
3. ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, si effettuerà la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati i seguenti

IL PRESIDENTE
Lanzini Giacomo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Menotti Domenico

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

- 2 DIC. 1998

al

17 DIC. 1998

Il Segretario Comunale



- Trasmessa all'ORECO in data 2 DIC. 1998 prot. n. 10330
- Rimessa al Difensore Civico/ORECO in data _____ prot. n. _____ per il controllo delle illegittimità denunciate a seguito richiesta scritta e motivata in data _____ (art.17, comma 38 Legge 127/97)
- Trasmessa all'Oreco in data _____ prot. n. _____ per iniziativa della Giunta (art.17, comma 34, Legge 127/97)
- Pervenuta all'Oreco in data _____ prot. n. _____
- Invito del Difensore Civico/Oreco con nota n. _____ del _____ ad eliminare i vizi di legittimità (art.17, comma 39, Legge 127/97)
- Conferma della delibera, che acquista efficacia, con atto n. _____ del _____ (art.17, comma 39, Legge 127/97)
- Richiesta dell'Oreco di chiarimenti o elementi integrativi con nota n. _____ del _____ (art.17, comma 42, Legge 127/97)
- Controdeduzione del Comune con _____ n. _____ del _____ trasmessa in data _____ prot. _____ e pervenuta all'Oreco il _____ prot. _____; audizione tenuta il _____ (art.14, comma 42 Legge 127/97)

- Atto non soggetto a controllo (art.17, commi 33, 34, 38 Legge 127/97)
- Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art.47, comma 3, Legge 142/90)
- Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione e senza aver riportato denunce di vizi di legittimità e competenza (art.47, comma 2 Legge 142/90)
- Divenuta esecutiva in quanto non è stato pronunciato l'annullamento da parte dell'Oreco entro i 30 giorni dalla trasmissione della delibera (art.17, comma 40, Legge 127/97)

Divenuta esecutiva in quanto l'Oreco ha comunicato il 10/12/98 di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.17, comma 40, Legge 127/97)

Annullata dall'Oreco in seduta _____ atti _____

Li 22/12/98

Il Segretario Comunale



Ripubblicato dal 23/12/98 al 31/1/99

COMUNE DI PISOGNÈ

Provincia di BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

*Approvato con deliber. CC 35/94
Modificato con deliber. CC 57/98*

A cura di:

ALFIO DONATTI

ENNIO DINA

Coordinamento:

FIRENZO NARDUCCI